



### Sommario

#### IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

##### **Corte di giustizia dell'Unione europea**

2015/C 178/01	Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell'Unione europea nella <i>Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea</i> . . . . .	1
---------------	---	---

#### V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

##### **Corte di giustizia**

2015/C 178/02	Causa C-105/15 P: Impugnazione proposta il 4 marzo 2015 da Konstantinos Mallis ed Elli Konstantinou Malli avverso l'ordinanza del Tribunale (Prima Sezione) del 16 ottobre 2014, causa T-327/13, Mallis e Malli/Commissione e Banca centrale europea . . . . .	2
2015/C 178/03	Causa C-106/15 P: Impugnazione proposta il 4 marzo 2015 dal Tameio Pronoias Prosopikou Trapezis Kyprou, avverso l'ordinanza del Tribunale (Prima Sezione) del 16 ottobre 2014, causa T-328/13, Tameio Pronoias Prosopikou Trapezis Kyprou/Commissione e Banca centrale europea. . . . .	3
2015/C 178/04	Causa C-107/15 P: Impugnazione proposta il 4 marzo 2015 da Petros Chatzithoma e Ellenitsa Chatzithoma avverso l'ordinanza del Tribunale (Prima Sezione) del 16 ottobre 2014, causa T-329/13, Petros Chatzithoma e Ellenitsa Chatzithoma/Commissione e Banca centrale europea . . . . .	4

2015/C 178/05	Causa C-108/15 P: Impugnazione proposta il 4 marzo 2015 da Lella Chatziioannou avverso l'ordinanza del Tribunale (Prima Sezione) del 16 ottobre 2014, causa T-330/13, Lella Chatziioannou/Commissione e Banca centrale europea . . . . .	5
2015/C 178/06	Causa C-109/15 P: Impugnazione proposta il 4 marzo 2015 da Marinos Nikolaou avverso l'ordinanza del Tribunale (Prima Sezione) del 16 ottobre 2014, causa T-331/13, Marinos Nikolaou/Commissione e Banca centrale europea . . . . .	6
2015/C 178/07	Causa C-110/15: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 2 marzo 2015 — Nokia Italia SpA e a./Ministero per i beni e le attività culturali (MiBAC) e a.. . . .	7
2015/C 178/08	Causa C-121/15: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Francia) il 18 dicembre 2014 — ANODE — Association nationale des opérateurs détaillants en énergie/Premier ministre, Ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, Commission de régulation de l'énergie, GDF Suez . . . . .	8
2015/C 178/09	Causa C-124/15: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Hamburg (Germania) il 12 marzo 2015 — Salutas Pharma GmbH/Hauptzollamt Hannover . . . . .	9
2015/C 178/10	Causa C-133/15: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Centrale Raad van Beroep (Paesi Bassi) il 18 marzo 2015 — H.C. Chavez-Vilchez e a./Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank (Svb) e a. . . . .	9
2015/C 178/11	Causa C-137/15: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco (Spagna) il 20 marzo 2015 — María Pilar Plaza Bravo/Servicio Público de Empleo Estatal Dirección Provincial de Álava . . . . .	10
<b>Tribunale</b>		
2015/C 178/12	Causa T-527/09 RENV: Sentenza del Tribunale del 14 aprile 2015 — Ayadi/Commissione («Rinvio a seguito di annullamento — Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani — Regolamento (CE) n. 881/2002 — Congelamento dei fondi e delle risorse economiche di una persona inserita in un elenco redatto da un organo delle Nazioni unite — Inclusione del nome di questa persona nell'elenco contenuto nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 — Ricorso di annullamento — Diritti fondamentali — Diritti della difesa — Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva — Diritto al rispetto della proprietà») . . . . .	11
2015/C 178/13	Causa T-121/10: Ordinanza del Tribunale del 26 marzo 2015 — Conte e a./Consiglio («Ricorso di annullamento — Pesca — Conservazione delle risorse della pesca — Istituzione di un regime comunitario di controllo, ispezione ed esecuzione — Nozione di atto regolamentare — Nozione di atto legislativo — Insussistenza di incidenza individuale — Irrricevibilità»). . . . .	12
2015/C 178/14	Causa T-213/13: Ordinanza del Tribunale del 30 marzo 2015 — Square/UAMI — Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne (SQUARE) («Marchio comunitario — Opposizione — Revoca della domanda di registrazione — Non luogo a statuire») . . . . .	12
2015/C 178/15	Causa T-111/15: Ricorso proposto il 1° marzo 2015 — Ryanair e Airport Marketing Services/Commissione. . . . .	13
2015/C 178/16	Causa T-115/15: Ricorso proposto il 5 marzo 2015 — Deza/ECHA . . . . .	14
2015/C 178/17	Causa T-121/15: Ricorso proposto il 6 marzo 2015 — Fortischem/Commissione . . . . .	15
2015/C 178/18	Causa T-122/15: Ricorso proposto il 12 marzo 2015 — Landeskreditbank Baden-Württemberg/BCE . . . . .	17

2015/C 178/19	Causa T-143/15: Ricorso proposto il 30 marzo 2015 — Regno di Spagna/Commissione . . . . .	19
2015/C 178/20	Causa T-145/15: Ricorso proposto il 29 marzo 2015 — Romania/Commissione . . . . .	20
2015/C 178/21	Causa T-158/15: Ricorso proposto il 1° aprile 2015 — Abertis Infraestructuras e Abertis Telecom Satélites/Commissione . . . . .	21
2015/C 178/22	Causa T-163/15: Ricorso proposto il 2 aprile 2015 — Delta Group agroalimentare/Commissione . . .	22
2015/C 178/23	Causa T-167/15: Ricorso proposto il 2 aprile 2015 — Bundesverband Souvenir — Geschenke — Ehrenpreise/UAMI — Freistaat Bayern (NEUSCHWANSTEIN) . . . . .	23
2015/C 178/24	Causa T-256/12: Ordinanza del Tribunale del 19 marzo 2015 — Hautau/Commissione . . . . .	24

**Tribunale della funzione pubblica**

2015/C 178/25	Causa F-33/15: Ricorso proposto il 23 febbraio 2015 — ZZ/CESE . . . . .	25
2015/C 178/26	Causa F-34/15: Ricorso proposto il 24 febbraio 2015 — ZZ/SEAE . . . . .	25
2015/C 178/27	Causa F-37/15: Ricorso proposto il 3 marzo 2015 — ZZ/Commissione . . . . .	26
2015/C 178/28	Causa F-38/15: Ricorso proposto il 6 marzo 2015 — FJ/Parlamento . . . . .	26
2015/C 178/29	Causa F-39/15: Ricorso proposto il 9 marzo 2015 — ZZ/Commissione . . . . .	27
2015/C 178/30	Causa F-40/15: Ricorso proposto il 9 marzo 2015 — ZZ/Consiglio . . . . .	27
2015/C 178/31	Causa F-41/15: Ricorso proposto il 9 marzo 2015 — ZZ e altri/CEPOL . . . . .	28
2015/C 178/32	Causa F-42/15: Ricorso proposto il 10 marzo 2015 — ZZ/Commissione . . . . .	28
2015/C 178/33	Causa F-43/15: Ricorso proposto il 13 marzo 2015 — ZZ/Commissione . . . . .	29



## IV

*(Informazioni)*INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI  
ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

## CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA

**Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell'Unione europea nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione  
Europea***

(2015/C 178/01)

**Ultima pubblicazione**

GU C 171 del 26.5.2015

**Cronistoria delle pubblicazioni precedenti**

GU C 155 dell'11.5.2015

GU C 146 del 4.5.2015

GU C 138 del 27.4.2015

GU C 127 del 20.4.2015

GU C 118 del 13.4.2015

GU C 107 del 30.3.2015

Questi testi sono disponibili su:

EUR-Lex: <http://eur-lex.europa.eu>

---

V

(Avvisi)

## PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

## CORTE DI GIUSTIZIA

**Impugnazione proposta il 4 marzo 2015 da Konstantinos Mallis ed Elli Konstantinou Malli avverso l'ordinanza del Tribunale (Prima Sezione) del 16 ottobre 2014, causa T-327/13, Mallis e Malli/Commissione e Banca centrale europea**

(Causa C-105/15 P)

(2015/C 178/02)

*Lingua processuale: il greco***Parti**

*Ricorrenti:* Konstantinos Mallis ed Elli Konstantinou Malli (rappresentanti: E. Efstathiou, K. Efstathiou e K. Liasidou, avvocati)

*Altre parti nel procedimento:* Commissione europea, Banca centrale europea

**Conclusioni dei ricorrenti**

I ricorrenti chiedono che la Corte voglia:

- annullare l'ordinanza impugnata;
- annullare la conclusione del Tribunale di accoglimento dell'eccezione di irricevibilità e, in particolare, la conclusione che «una dichiarazione dell'Eurogruppo non può (...) essere considerata quale atto destinato a produrre effetti giuridici nei confronti dei terzi» e conseguentemente nei confronti dei ricorrenti e che con la dichiarazione contestata l'Eurogruppo ha «svolto, in modo assai generale, un resoconto di talune misure convenute sul piano politico con la Repubblica di Cipro»;
- annullare l'ordinanza impugnata con cui è stata imputata alla Repubblica di Cipro la riduzione di valore dei depositi senza addebitare alcun comportamento, atto o decisione all'Eurogruppo, ai convenuti o a questi ultimi per mezzo dell'Eurogruppo;
- annullare la condanna dei ricorrenti alle spese del procedimento.

**Motivi e principali argomenti**

I ricorrenti deducono quattro motivi a sostegno della loro impugnazione. In particolare:

1. L'ordinanza impugnata è viziata da difetto di motivazione ed è stata emessa in base ad un'erronea interpretazione di fatto e di diritto in relazione all'istituzione che ha effettivamente adottato la decisione sulla riduzione di valore dei depositi «bail in».

2. L'ordinanza impugnata è stata pronunciata in violazione dei principi generali di diritto, in quanto il Tribunale ha travisato il fatto che, a prescindere dal tipo o dalla forma che ha assunto la decisione contestata dell'Eurogruppo, quest'ultima era, nel caso di specie, un atto impugnabile con ricorso di annullamento.
3. L'ordinanza impugnata è viziata, in quanto il Tribunale, nell'emettere l'ordinanza, non aveva esaminato il rapporto giuridico e fattuale tra la Commissione europea, la Banca centrale europea e l'Eurogruppo, né aveva esaminato il fatto che, in base al principio di Legal Causation e al criterio del vero responsabile, gli atti dell'Eurogruppo costituivano atti della Banca centrale europea e della Commissione europea, le quali avrebbero dovuto anch'esse agire conformemente al Trattato e ai Protocolli dell'Unione europea, nonché in base al diritto secondario e derivato.

Di conseguenza, il Tribunale non ha esaminato la sostanza degli argomenti e della controversia dei ricorrenti, respingendo in tal modo erroneamente il ricorso di annullamento.

4. Una volta accolta la presente impugnazione, i ricorrenti non devono essere condannati né alle spese del presente procedimento, né a quelle sostenute in primo grado.

---

**Impugnazione proposta il 4 marzo 2015 dal Tameio Pronoias Prosopikou Trapezis Kyprou, avverso l'ordinanza del Tribunale (Prima Sezione) del 16 ottobre 2014, causa T-328/13, Tameio Pronoias Prosopikou Trapezis Kyprou/Commissione e Banca centrale europea**

(Causa C-106/15 P)

(2015/C 178/03)

*Lingua processuale: il greco*

#### **Parti**

*Ricorrente:* Tameio Pronoias Prosopikou Trapezis Kyprou (rappresentanti: E. Efstathiou, K. Liasidou e K. Efstathiou, avvocati)

*Altre parti nel procedimento:* Commissione europea, Banca centrale europea

#### **Conclusioni del ricorrente**

Il ricorrente chiede che la Corte voglia:

- annullare l'ordinanza impugnata;
- annullare la conclusione del Tribunale di accoglimento dell'eccezione di irricevibilità e, in particolare, la conclusione che «una dichiarazione dell'Eurogruppo non può (...) essere considerata quale atto destinato a produrre effetti giuridici nei confronti dei terzi» e conseguentemente nei confronti del ricorrente e che con la dichiarazione contestata l'Eurogruppo ha «svolto, in modo assai generale, un resoconto di talune misure convenute sul piano politico con la Repubblica di Cipro»;
- annullare l'ordinanza impugnata con cui è stata imputata alla Repubblica di Cipro la riduzione di valore dei depositi senza addebitare alcun comportamento, atto o decisione all'Eurogruppo, ai convenuti o a questi ultimi per mezzo dell'Eurogruppo;
- annullare la condanna del ricorrente alle spese del procedimento.

### Motivi e principali argomenti

Il ricorrente deduce quattro motivi a sostegno della sua impugnazione. In particolare:

1. L'ordinanza impugnata è viziata da difetto di motivazione ed è stata pronunciata in base ad un'erronea interpretazione di fatto e di diritto in relazione all'istituzione che ha effettivamente adottato la decisione sulla riduzione di valore dei depositi «bail in».
2. L'ordinanza impugnata è stata emessa in violazione dei principi generali di diritto, in quanto il Tribunale ha travisato il fatto che, a prescindere dal tipo o dalla forma che ha assunto la decisione contestata dell'Eurogruppo, quest'ultima era, nel caso di specie, un atto impugnabile con ricorso di annullamento.
3. L'ordinanza impugnata è viziata, in quanto il Tribunale, nell'emettere l'ordinanza, non aveva esaminato il rapporto giuridico e fattuale tra la Commissione europea, la Banca centrale europea e l'Eurogruppo, né aveva esaminato il fatto che, in base al principio di Legal Causation e al criterio del vero responsabile, gli atti dell'Eurogruppo costituivano atti della Banca centrale europea e della Commissione europea, le quali avrebbero dovuto anch'esse agire conformemente al Trattato e ai Protocolli dell'Unione europea, nonché in base al diritto secondario e derivato.

Di conseguenza, il Tribunale non ha esaminato la sostanza degli argomenti e della controversia del ricorrente, respingendo in tal modo erroneamente il ricorso di annullamento.

4. Una volta accolta la presente impugnazione, il ricorrente non deve essere condannato né alle spese del presente procedimento, né a quelle sostenute in primo grado.

---

**Impugnazione proposta il 4 marzo 2015 da Petros Chatzithoma e Ellenitsa Chatzithoma avverso l'ordinanza del Tribunale (Prima Sezione) del 16 ottobre 2014, causa T-329/13, Petros Chatzithoma e Ellenitsa Chatzithoma/Commissione e Banca centrale europea**

**(Causa C-107/15 P)**

(2015/C 178/04)

*Lingua processuale: il greco*

### Parti

*Ricorrenti:* Petros Chatzithoma e Ellenitsa Chatzithoma (rappresentanti: E. Efstathiou, K. Efstathiou e K. Liasidou, avvocati)

*Altre parti nel procedimento:* Commissione europea, Banca centrale europea

### Conclusioni dei ricorrenti

I ricorrenti chiedono che la Corte voglia:

- annullare l'ordinanza impugnata;
- annullare la conclusione del Tribunale di accoglimento dell'eccezione di irricevibilità e, in particolare, la conclusione che «una dichiarazione dell'Eurogruppo non può (...) essere considerata quale atto destinato a produrre effetti giuridici nei confronti dei terzi» e conseguentemente nei confronti dei ricorrenti e che con la dichiarazione contestata l'Eurogruppo ha «svolto, in modo assai generale, un resoconto di talune misure convenute sul piano politico con la Repubblica di Cipro»;
- annullare l'ordinanza impugnata con cui è stata imputata alla Repubblica di Cipro la riduzione di valore dei depositi senza addebitare alcun comportamento, atto o decisione all'Eurogruppo, ai convenuti o a questi ultimi per mezzo dell'Eurogruppo;
- annullare la condanna dei ricorrenti alle spese del procedimento.

### Motivi e principali argomenti

I ricorrenti deducono quattro motivi a sostegno della loro impugnazione. In particolare:

1. L'ordinanza impugnata è viziata da difetto di motivazione ed è stata emessa in base ad un'erronea interpretazione di fatto e di diritto in relazione all'istituzione che ha effettivamente adottato la decisione sulla riduzione di valore dei depositi «bail in».
2. L'ordinanza impugnata è stata emessa in violazione dei principi generali di diritto, in quanto il Tribunale ha travisato il fatto che, a prescindere dal tipo o dalla forma che ha assunto la decisione contestata dell'Eurogruppo, quest'ultima era, nel caso di specie, un atto impugnabile con ricorso di annullamento.
3. L'ordinanza impugnata è viziata, in quanto il Tribunale, nell'emettere l'ordinanza, non aveva esaminato il rapporto giuridico e fattuale tra la Commissione europea, la Banca centrale europea e l'Eurogruppo, né aveva esaminato il fatto che, in base al principio di Legal Causation e al criterio del vero responsabile, gli atti dell'Eurogruppo costituivano atti della Banca centrale europea e della Commissione europea, le quali avrebbero dovuto anch'esse agire conformemente al Trattato e ai Protocolli dell'Unione europea, nonché in base al diritto secondario e derivato.

Di conseguenza, il Tribunale non ha esaminato la sostanza degli argomenti e della controversia dei ricorrenti, respingendo in tal modo erroneamente il ricorso di annullamento.

4. Una volta accolta la presente impugnazione, i ricorrenti non devono essere condannati né alle spese del presente procedimento, né a quelle sostenute in primo grado.

---

**Impugnazione proposta il 4 marzo 2015 da Lella Chatziioannou avverso l'ordinanza del Tribunale (Prima Sezione) del 16 ottobre 2014, causa T-330/13, Lella Chatziioannou/Commissione e Banca centrale europea**

**(Causa C-108/15 P)**

(2015/C 178/05)

*Lingua processuale: il greco*

### Parti

*Ricorrente:* Lella Chatziioannou (rappresentanti: E. Efstathiou, K. Efstathiou e K. Liasidou, avvocati)

*Altre parti nel procedimento:* Commissione europea, Banca centrale europea

### Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- annullare l'ordinanza impugnata;
- annullare la conclusione del Tribunale di accoglimento dell'eccezione di irricevibilità e, in particolare, la conclusione che «una dichiarazione dell'Eurogruppo non può (...) essere considerata quale atto destinato a produrre effetti giuridici nei confronti dei terzi» e conseguentemente nei confronti della ricorrente e che con la dichiarazione contestata l'Eurogruppo ha «svolto, in modo assai generale, un resoconto di talune misure convenute sul piano politico con la Repubblica di Cipro»;
- annullare l'ordinanza impugnata con cui è stata imputata alla Repubblica di Cipro la riduzione di valore dei depositi senza addebitare alcun comportamento, atto o decisione all'Eurogruppo, ai convenuti o a questi ultimi per mezzo dell'Eurogruppo;
- annullare la condanna della ricorrente alle spese del procedimento.

### Motivi e principali argomenti

La ricorrente deduce quattro motivi a sostegno della sua impugnazione. In particolare:

1. L'ordinanza impugnata è viziata da difetto di motivazione ed è stata emessa in base ad un'erronea interpretazione di fatto e di diritto in relazione all'istituzione che ha effettivamente adottato la decisione sulla riduzione di valore dei depositi «bail in».
2. L'ordinanza impugnata è stata emessa in violazione dei principi generali di diritto, in quanto il Tribunale ha travisato il fatto che, a prescindere dal tipo o dalla forma che ha assunto la decisione contestata dell'Eurogruppo, quest'ultima era, nel caso di specie, un atto impugnabile con ricorso di annullamento.
3. L'ordinanza impugnata è viziata, in quanto il Tribunale, nell'emettere l'ordinanza, non aveva esaminato il rapporto giuridico e fattuale tra la Commissione europea, la Banca centrale europea e l'Eurogruppo, né aveva esaminato il fatto che, in base al principio di Legal Causation e al criterio del vero responsabile, gli atti dell'Eurogruppo costituivano atti della Banca centrale europea e della Commissione europea, le quali avrebbero dovuto anch'esse agire conformemente al Trattato e ai Protocolli dell'Unione europea, nonché in base al diritto secondario e derivato.

Di conseguenza, il Tribunale non ha esaminato la sostanza degli argomenti e della controversia della ricorrente, respingendo in tal modo erroneamente il ricorso di annullamento.

4. Una volta accolta la presente impugnazione, la ricorrente non deve essere condannata né alle spese del presente procedimento, né a quelle sostenute in primo grado.

---

**Impugnazione proposta il 4 marzo 2015 da Marinos Nikolaou avverso l'ordinanza del Tribunale (Prima Sezione) del 16 ottobre 2014, causa T-331/13, Marinos Nikolaou/Commissione e Banca centrale europea**

**(Causa C-109/15 P)**

(2015/C 178/06)

*Lingua processuale: il greco*

### Parti

*Ricorrente:* Marinos Nikolaou (rappresentanti: E. Efstathiou, K. Efstathiou e K. Liasidou, avvocati)

*Altre parti nel procedimento:* Commissione europea, Banca centrale europea

### Conclusioni del ricorrente

Il ricorrente chiede che la Corte voglia:

- annullare l'ordinanza impugnata;
- annullare la conclusione del Tribunale di accoglimento dell'eccezione di irricevibilità e, in particolare, la conclusione che «una dichiarazione dell'Eurogruppo non può (...) essere considerata quale atto destinato a produrre effetti giuridici nei confronti dei terzi» e conseguentemente nei confronti del ricorrente e che con la dichiarazione contestata l'Eurogruppo ha «svolto, in modo assai generale, un resoconto di talune misure convenute sul piano politico con la Repubblica di Cipro»;
- annullare l'ordinanza impugnata con cui è stata imputata alla Repubblica di Cipro la riduzione di valore dei depositi senza addebitare alcun comportamento, atto o decisione all'Eurogruppo, ai convenuti o a questi ultimi per mezzo dell'Eurogruppo;
- annullare la condanna del ricorrente alle spese del procedimento.

### Motivi e principali argomenti

Il ricorrente deduce quattro motivi a sostegno della sua impugnazione. In particolare:

1. L'ordinanza impugnata è viziata da difetto di motivazione ed è stata emessa in base ad un'erronea interpretazione di fatto e di diritto in relazione all'istituzione che ha effettivamente adottato la decisione sulla riduzione di valore dei depositi «bail in».
2. L'ordinanza impugnata è stata emessa in violazione dei principi generali di diritto, in quanto il Tribunale ha travisato il fatto che, a prescindere dal tipo o dalla forma che ha assunto la decisione contestata dell'Eurogruppo, quest'ultima era, nel caso di specie, un atto impugnabile con ricorso di annullamento.
3. L'ordinanza impugnata è viziata, in quanto il Tribunale, nell'emettere l'ordinanza, non aveva esaminato il rapporto giuridico e fattuale tra la Commissione europea, la Banca centrale europea e l'Eurogruppo, né aveva esaminato il fatto che, in base al principio di Legal Causation e al criterio del vero responsabile, gli atti dell'Eurogruppo costituivano atti della Banca centrale europea e della Commissione europea, le quali avrebbero dovuto anch'esse agire conformemente al Trattato e ai Protocolli dell'Unione europea, nonché in base al diritto secondario e derivato.

Di conseguenza, il Tribunale non ha esaminato la sostanza degli argomenti e della controversia del ricorrente, respingendo in tal modo erroneamente il ricorso di annullamento.

4. Una volta accolta la presente impugnazione, il ricorrente non deve essere condannato né alle spese del presente procedimento, né a quelle sostenute in primo grado.

---

### Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 2 marzo 2015 — Nokia Italia SpA e a./Ministero per i beni e le attività culturali (MiBAC) e a.

(Causa C-110/15)

(2015/C 178/07)

Lingua processuale: l'italiano

### Giudice del rinvio

Consiglio di Stato

### Parti nella causa principale

*Appellanti:* Nokia Italia SpA, Hewlett-Packard Italiana srl, Telecom Italia SpA, Samsung Electronics Italia SpA, Dell SpA, Fastweb SpA, Sony Mobile Communications Italy SpA, Wind Telecomunicazioni SpA

*Appellati:* Ministero per i beni e le attività culturali (MiBAC), Società italiana degli autori ed editori (SIAE), Istituto per la tutela dei diritti degli artisti interpreti esecutori (IMAIE), in liquidazione, Associazione nazionale industrie cinematografiche audiovisive e multimediali (Anica), Associazione produttori televisivi (Apt)

### Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'ordinamento comunitario — e segnatamente il considerando 31 e l'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29/CE<sup>(1)</sup> — osti a una disciplina nazionale (in particolare: l'articolo 71-sexies della LDA italiana in combinato operare con l'art. 4 del d.m. 30 dicembre 2009) la quale preveda che, nel caso di supporti e dispositivi acquistati per scopi manifestamente estranei a quelli di copia privata — ossia per uso esclusivamente professionale —, la determinazione dei criteri di esenzione «ex ante» dal prelievo sia rimessa alla contrattazione — o «libera negoziazione» — privatistica, con particolare riguardo ai «protocolli applicativi» di cui al citato art. 4, in assenza di previsioni generali e di alcuna garanzia di parità di trattamento tra SIAE e soggetti obbligati al versamento del compenso, o loro associazioni di categoria;

- 2) Se l'ordinamento comunitario — e segnatamente il considerando 31 e l'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29/CE — osti a una disciplina nazionale (in particolare: l'articolo 71-sexies della LDA italiana in combinato operare con il d.m. 30 dicembre 2009 e con le istruzioni impartite dalla SIAE in tema di rimborsi) la quale preveda che, nel caso di supporti e dispositivi acquistati per scopi manifestamente estranei a quelli di copia privata — ossia per uso esclusivamente professionale —, il rimborso possa essere richiesto dal solo utente finale anziché dal produttore dei supporti e dispositivi.

<sup>(1)</sup> Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (GU L 167, pag. 10).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Francia) il 18 dicembre 2014 —  
ANODE — Association nationale des opérateurs détaillants en énergie/Premier ministre, Ministre de  
l'économie, de l'industrie et du numérique, Commission de régulation de l'énergie, GDF Suez**

**(Causa C-121/15)**

(2015/C 178/08)

*Lingua processuale: il francese*

**Giudice del rinvio**

Conseil d'État

**Parti**

*Ricorrente:* ANODE — Association nationale des opérateurs détaillants en énergie

*Convenuti:* Premier ministre, Ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, Commission de régulation de l'énergie, GDF Suez

**Questioni pregiudiziali**

- 1) Se si debba ritenere che l'intervento di uno Stato membro, consistente nell'imporre all'operatore storico di proporre al consumatore finale la fornitura di gas naturale a tariffe regolamentate, ma che non impedisce al fornitore storico e ai fornitori alternativi di proporre offerte concorrenti a prezzi inferiori a tali tariffe, sia destinato a determinare il livello del prezzo di fornitura del gas naturale al consumatore finale indipendentemente dal libero gioco del mercato e costituisca, per sua stessa natura, un ostacolo alla realizzazione di un mercato del gas naturale concorrenziale di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2009/73/CE <sup>(1)</sup>.
- 2) In caso di risposta positiva alla prima questione, sulla base di quali criteri dovrebbe essere valutata la compatibilità di un siffatto intervento dello Stato sul prezzo di fornitura del gas naturale al consumatore finale con la direttiva 2009/73/CE.

In particolare:

- a) In quale misura e a quali condizioni l'articolo 106, paragrafo 2, del Trattato, letto in combinato disposto con l'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2009/73/CE, permette agli Stati membri, intervenendo sul prezzo di fornitura del gas naturale al consumatore finale, di perseguire altri obiettivi, come la sicurezza dell'approvvigionamento e la coesione territoriale, oltre al mantenimento del prezzo della fornitura a un livello ragionevole.

- b) Se l'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2009/73/CE consenta, tenuto conto in particolare degli obiettivi di sicurezza dell'approvvigionamento e di coesione territoriale, l'intervento di uno Stato membro sulla fissazione del prezzo di fornitura del gas naturale fondato sul principio di copertura dei costi completi del fornitore storico, e se i costi destinati ad essere coperti dalle tariffe possano includere altre componenti oltre a quella che rappresenta l'approvvigionamento a lungo termine.

<sup>(1)</sup> Direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE (GU L 211, pag. 94).

---

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Hamburg (Germania) il 12 marzo 2015 — Salutas Pharma GmbH/Hauptzollamt Hannover**

**(Causa C-124/15)**

(2015/C 178/09)

*Lingua processuale: il tedesco*

**Giudice del rinvio**

Finanzgericht Hamburg

**Parti**

*Ricorrente:* Salutas Pharma GmbH

*Convenuto:* Hauptzollamt Hannover

**Questione pregiudiziale**

Se la nomenclatura combinata nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune <sup>(1)</sup> nella versione modificata dal regolamento (CE) n. 1777/2001 della Commissione del 7 settembre 2001 <sup>(2)</sup> debba essere interpretata nel senso che compresse effervescenti con un tenore di calcio di 500 mg per compressa impiegate per prevenire e curare una carenza di calcio e quale coadiuvante di una terapia specifica diretta alla prevenzione e alla cura di un'osteoporosi e per le quali sull'etichetta è consigliata una dose massima giornaliera per gli adulti di tre compresse (= 1 500 mg) debbano essere classificate nella sottovoce 3004 9000.

<sup>(1)</sup> GU L 256, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 240, pag. 4.

---

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Centrale Raad van Beroep (Paesi Bassi) il 18 marzo 2015 — H.C. Chavez-Vilchez e a./Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank (Svb) e a.**

**(Causa C-133/15)**

(2015/C 178/10)

*Lingua processuale: il neerlandese*

**Giudice del rinvio**

Centrale Raad van Beroep

**Parti**

*Ricorrenti:* H.C. Chavez-Vilchez, P. Pinas, U. Nikolic, X.V. Garcia Perez, J. Uwituze, Y.R.L. Wip, I.O. Enowassam, A.E. Guerrero Chavez,

*Convenuti:* Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank (Svb), College van burgemeester en wethouders van de gemeente Arnhem, College van burgemeester en wethouders van de gemeente 's-Gravenhage, College van burgemeester en wethouders van de gemeente 's-Hertogenbosch, College van burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam, College van burgemeester en wethouders van de gemeente Rijswijk, College van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam

### Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'articolo 20 TFUE debba essere interpretato nel senso che esso osta a che uno Stato membro neghi il diritto di soggiorno nel suo territorio ad un cittadino di paese terzo che ha la custodia quotidiana ed effettiva del figlio minore, il quale è cittadino del detto Stato.
- 2) Se ai fini della risposta a detta domanda sia rilevante la circostanza che la dipendenza legale, finanziaria ed affettiva non è totalmente a carico di detto genitore e che inoltre non è escluso che l'altro genitore, cittadino dello Stato membro, possa effettivamente essere in grado di prendersi cura del minore. Se in tal caso il genitore cittadino di paese terzo debba fornire la presunzione che l'altro genitore non può assumere la custodia del minore, cosicché quest'ultimo è costretto ad abbandonare il territorio dell'Unione se al genitore cittadino di paese terzo viene negato un diritto di soggiorno.

---

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco (Spagna) il 20 marzo 2015 — María Pilar Plaza Bravo/Servicio Público de Empleo Estatal Dirección Provincial de Álava**

(Causa C-137/15)

(2015/C 178/11)

*Lingua processuale: lo spagnolo*

### Giudice del rinvio

Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco

### Parti

*Ricorrente:* María Pilar Plaza Bravo

*Resistente:* Servicio Público de Empleo Estatal Dirección Provincial de Álava

### Questioni pregiudiziali

Se l'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 79/7/CEE <sup>(1)</sup> del Consiglio, del 19 dicembre 1978, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale osti, in circostanze come quelle del caso di specie, alla normativa di uno Stato membro che, per calcolare l'importo dell'indennità da erogare in caso di disoccupazione totale, conseguente alla perdita di un unico impiego a tempo parziale, applica al limite massimo stabilito in via generale un coefficiente di lavoro parziale che corrisponde alla percentuale della giornata di lavoro svolta da un lavoratore a tempo parziale rispetto alla giornata lavorativa svolta da un lavoratore a tempo pieno in una posizione simile, tenuto conto che in tale Stato membro i lavoratori a tempo parziale sono per la grande maggioranza donne.

---

<sup>(1)</sup> GU L 1979, L 6, pag. 24.

# TRIBUNALE

**Sentenza del Tribunale del 14 aprile 2015 — Ayadi/Commissione**

(Causa T-527/09 RENV) <sup>(1)</sup>

*(«Rinvio a seguito di annullamento — Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani — Regolamento (CE) n. 881/2002 — Congelamento dei fondi e delle risorse economiche di una persona inserita in un elenco redatto da un organo delle Nazioni unite — Inclusione del nome di questa persona nell'elenco contenuto nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 — Ricorso di annullamento — Diritti fondamentali — Diritti della difesa — Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva — Diritto al rispetto della proprietà»)*

(2015/C 178/12)

Lingua processuale: l'inglese

## Parti

*Ricorrente:* Chafiq Ayadi (Dublino, Irlanda) (rappresentanti: H. Miller, solicitor, P. Moser, QC, E. Grieves, barrister, e R. Graham, solicitor)

*Convenuta:* Commissione europea (rappresentanti: E. Paasivirta, T. Scharf e M. Kostandinidis, agenti)

*Intervenienti a sostegno della convenuta:* Irlanda (rappresentanti: E. Creedon, agente, assistito inizialmente da E. Regan e N. Travers, SC, successivamente da N. Travers) e Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: E. Finnegan e G. Étienne, agenti)

## Oggetto

Domanda di annullamento del regolamento (CE) n. 954/2009 della Commissione, del 13 ottobre 2009, recante centoquattordicesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani (GU L 269, pag. 20), nella parte in cui tale atto riguarda il ricorrente.

## Dispositivo

- 1) Il regolamento (CE) n. 954/2009 della Commissione, del 13 ottobre 2009, recante centoquattordicesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani è annullato, nella parte in cui riguarda il sig. Chafiq Ayadi.
- 2) La Commissione europea è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal sig. Ayadi nonché le somme anticipate dal Tribunale a titolo di gratuito patrocinio.
- 3) L'Irlanda e il Consiglio dell'Unione europea sopporteranno le proprie spese.

<sup>(1)</sup> GU C 148 del 5.6.2010.

**Ordinanza del Tribunale del 26 marzo 2015 — Conte e a./Consiglio**(Causa T-121/10) <sup>(1)</sup>**(«Ricorso di annullamento — Pesca — Conservazione delle risorse della pesca — Istituzione di un regime comunitario di controllo, ispezione ed esecuzione — Nozione di atto regolamentare — Nozione di atto legislativo — Insussistenza di incidenza individuale — Irricevibilità»)**

(2015/C 178/13)

Lingua processuale: l'italiano

**Parti**

*Ricorrenti:* Giovanni Conte (Pomezia, Italia); Casa del Pescatore Soc. coop. rl, Civitanova Marche (Italia); Guidotti Giovanni & Figli Snc (Termoli, Italia); Organizzazione di produttori della pesca di Civitanova Marche Soc. coop. rl (Civitanova Marche); Consorzio gestione mercato ittico Manfredonia Soc. coop. rl (Cogemim) (Manfredonia, Italia) (rappresentanti: P. Cavasola, G. Micucci e V. Cannizzaro, avvocati)

*Convenuto:* Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: inizialmente A. Westerhof Löfflerová e A. Lo Monaco, successivamente A. Westerhof Löfflerová e S. Barbagallo, agenti)

*Interveniente a sostegno del convenuto:* Commissione europea (rappresentanti: K. Banks e D. Bianchi, agenti)

**Oggetto**

Domanda di annullamento del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343, p.1), e, segnatamente, degli articoli 9 e 10, dell'articolo 14, paragrafi 1, 2, 3, 4 e 5, dell'articolo 15, dell'articolo 17, paragrafo 1, dell'articolo 58, paragrafi 1, 2, 3 e 5, dell'articolo 59, paragrafi 2 e 3, dell'articolo 60, paragrafi 4 e 5, dell'articolo 62, paragrafo 1, dell'articolo 63, paragrafo 1, degli articoli 64 e 65, dell'articolo 66, paragrafi 1 e 3, dell'articolo 67, paragrafo 1, dell'articolo 68, dell'articolo 73, paragrafo 8, dell'articolo 92, paragrafo 2, e dell'articolo 103 del medesimo regolamento.

**Dispositivo**

- 1) Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.
- 2) Il sig. Giovanni Conte, la Casa del Pescatore Soc. coop. rl, la Guidotti Giovanni & Figli Snc, l'Organizzazione di produttori della pesca di Civitanova Marche Soc. coop. rl e il Consorzio gestione mercato ittico Manfredonia Soc. coop. rl (Cogemim) sono condannati a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dal Consiglio dell'Unione europea.
- 3) La Commissione europea sopporterà le proprie spese.

<sup>(1)</sup> GU C 134 del 22.5.2010.

**Ordinanza del Tribunale del 30 marzo 2015 — Square/UAMI — Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne (SQUARE)**(Causa T-213/13) <sup>(1)</sup>**(«Marchio comunitario — Opposizione — Revoca della domanda di registrazione — Non luogo a statuire»)**

(2015/C 178/14)

Lingua processuale: il francese

**Parti**

*Ricorrente:* Square, Inc. (San Francisco, Stati Uniti) (rappresentante: M. Graf, avvocato)

*Convenuto:* Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: V. Melgar, agente)

*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale:* Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne (Tarbes, Francia) (rappresentanti: A. Lecomte e R. Zeineh, avvocati)

### **Oggetto**

Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI, del 31 gennaio 2013 (procedimento R 775/2012-1), relativa a un procedimento di opposizione tra la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne e la Square, Inc.

### **Dispositivo**

1) *Non vi è più luogo a statuire sul ricorso.*

2) *La ricorrente è condannata alle spese.*

<sup>(1)</sup> JO C 207 del 20.7.2013.

---

## **Ricorso proposto il 1° marzo 2015 — Ryanair e Airport Marketing Services/Commissione**

**(Causa T-111/15)**

(2015/C 178/15)

*Lingua processuale: l'inglese*

### **Parti**

*Ricorrenti:* Ryanair Ltd (Dublino, Irlanda) e Airport Marketing Services Ltd (Dublino, Irlanda) (rappresentanti: G. Berrisch, E. Vahida, I. Metaxas-Maragkidis, avvocati, e B. Byrne, solicitor)

*Convenuta:* Commissione europea

### **Conclusioni**

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

— annullare gli articoli 1, paragrafo 2, 2, paragrafo 4, 3, 4 e 5 della decisione della Commissione europea del 23 luglio 2014, relativa all'aiuto di Stato SA.33963 (2012/C) (ex 2012/NN) erogato dalla Francia in favore della Camera di commercio e industria di Angoulême, della SNC-Lavalin, della Ryanair e della Airport Marketing Services;

— condannare la Commissione alle spese.

### **Motivi e principali argomenti**

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono quattro motivi.

1. Primo motivo, vertente sulla violazione del principio di buona amministrazione sancito dall'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dei diritti della difesa delle ricorrenti, in quanto la Commissione non avrebbe consentito a queste ultime di accedere al fascicolo dell'indagine né le avrebbe messe in condizione di esporre utilmente le loro osservazioni.

2. Secondo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE, in quanto la Commissione avrebbe erroneamente attribuito la conclusione dell'accordo Airport Services e dell'accordo Marketing Services allo Stato francese.
3. Terzo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE, poiché la Commissione non avrebbe applicato correttamente il criterio dell'«investitore che opera in un'economia di mercato».

Le ricorrenti sostengono che la Commissione ha erroneamente rifiutato di ricorrere ad un'analisi comparativa, la quale avrebbe portato a concludere per l'assenza di un aiuto in favore delle ricorrenti. La Commissione avrebbe, invece, utilizzato dati manifestamente insufficienti, non verificati e non attendibili ai fini del suo calcolo della redditività dell'aeroporto, avrebbe applicato un orizzonte temporale eccessivamente breve, non avrebbe tenuto conto delle esternalità di rete di cui l'aeroporto avrebbe potuto beneficiare grazie al suo rapporto con la Ryanair, non avrebbe attribuito adeguato valore ai servizi di marketing e non avrebbe tenuto conto delle ragioni alla base della decisione dell'aeroporto di acquistare tali servizi.

4. Quarto motivo, vertente sulla violazione degli articoli 107, paragrafo 1, e 108, paragrafo 2, TFUE, poiché la Commissione avrebbe commesso un errore manifesto di valutazione e un errore di diritto nel ritenere che l'aiuto alla Ryanair e all'Airport Marketing Services fosse pari alle perdite marginali accumulate dell'aeroporto di Angoulême anziché all'effettivo beneficio della Ryanair e dell'Airport Marketing Services. La Commissione avrebbe dovuto esaminare in che misura il presunto beneficio fosse stato effettivamente trasferito sui passeggeri della Ryanair. Inoltre, la Commissione non avrebbe quantificato alcun vantaggio competitivo di cui la Ryanair avrebbe goduto attraverso i flussi di pagamento (asseritamente) a basso costo dell'aeroporto di Angoulême. Infine, la Commissione non avrebbe adeguatamente spiegato perché il recupero dell'importo dell'aiuto indicato nella decisione fosse necessario per garantire il ripristino della situazione precedente il pagamento dell'aiuto.

---

### Ricorso proposto il 5 marzo 2015 — Deza/ECHA

(Causa T-115/15)

(2015/C 178/16)

*Lingua processuale: il ceco*

#### Parti

*Ricorrente:* Deza, a.s. (Valašské Meziříčí,) (rappresentante: P. Dejl, advokát)

*Convenuta:* Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA)

#### Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione ED/108/2014 del direttore esecutivo dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), del 12 dicembre 2014, relativa all'aggiornamento e al completamento dell'esistente iscrizione della sostanza DEPH nell'elenco delle sostanze candidate all'eventuale inclusione dell'Allegato XIV del regolamento n. 1907/2006 <sup>(1)</sup>;
- condannare la convenuta alle spese del procedimento.

#### Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

1. Primo motivo, vertente sulla circostanza che la decisione impugnata è ultra vires

La ricorrente sostiene in proposito che la decisione impugnata è ultra vires in quanto i) ai sensi del predetto regolamento, la convenuta non è autorizzata all'aggiornamento, effettuato con tale decisione, dell'elenco per l'eventuale inclusione nell'Allegato XIV del regolamento n. 1907/2006, ii) l'emanazione della decisione impugnata è stata preceduta da una procedura della convenuta contraria all'articolo 59, del regolamento n. 1907/2006, e iii) la decisione impugnata e la procedura della convenuta che ne ha preceduto l'emanazione eludono la procedura stabilita a tal fine dal Consiglio dell'Unione europea e dal Parlamento europeo.

2. Secondo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata è contraria al principio di certezza del diritto

La ricorrente sostiene in proposito che la decisione impugnata è contraria al principio di certezza del diritto, in quanto i) tale decisione identifica il Bis(2-etilesil) ftalato (DEHP) come sostanza dannosa per l'attività endocrina in una situazione in cui il diritto dell'Unione non stabilisce una definizione di tale sostanza, né i criteri per la sua identificazione, e in cui tale definizione o tali criteri sono preparati dalla Commissione europea in base a regolamenti e decisioni del Consiglio e del Parlamento, e ii) tale decisione è stata adottata in un periodo in cui era ancora in corso, pur se in una fase avanzata, il procedimento per l'autorizzazione della sostanza DEHP identificata come sostanza tossica per la riproduzione ai sensi dell'articolo 57, lettera c), del regolamento n. 1907/2006.

3. Terzo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata non è fondata su dati scientifici credibili e oggettivi

A tal proposito la ricorrente sostiene che la decisione impugnata è viziata in quanto non è fondata su dati scientifici credibili e oggettivi attestanti che nel caso della DEHP ricorrono tutti i criteri fissati all'articolo 57, lettera f), del regolamento n. 1907/2006.

4. Quarto motivo, vertente sulla violazione dei diritti della ricorrente e sulla violazione dei principi sanciti dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

A tal proposito la ricorrente sostiene che la decisione impugnata e la procedura della ricorrente che ne ha preceduto l'emanazione violano i suoi diritti e i principi sanciti dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, e in particolare il principio della certezza del diritto, del diritto al processo equo e il diritto di godimento pacifico della proprietà.

<sup>(1)</sup> Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396, pag. 1).

---

## Ricorso proposto il 6 marzo 2015 — Fortischem/Commissione

(Causa T-121/15)

(2015/C 178/17)

Lingua processuale: l'inglese

### Parti

Ricorrente: Fortischem a.s. (Nováky, Repubblica slovacca) (rappresentanti: C. Arhold, P. Hodál e M. Staroň, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

### Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— annullare gli articoli 1, 3, 4 e 5 della decisione della Commissione europea, del 15 ottobre 2014, relativa all'aiuto di Stato SA.33797 (2013/C) (ex 2013/NN) (ex 2011/CP), a cui la Repubblica slovacca ha dato esecuzione in favore della NCHZ;

— condannare la convenuta alle spese.

## Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce sei motivi.

1. Primo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE.

La decisione della Commissione, secondo cui la dichiarazione della società Novácke chemické závody, a.s. v konkurze («NCHZ») come società strategica ai sensi della legge slovacca del 5 novembre 2009 relativa a determinate misure strategiche per le compagnie strategicamente importanti in bancarotta (in prosieguo: «la legge») costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE viola il predetto articolo, in quanto non sono soddisfatti tutti i suoi elementi costitutivi.

La ricorrente fa valere che la dichiarazione non ha provocato un trasferimento di risorse statali, in quanto non vi era alcun onere aggiuntivo per lo Stato rispetto alla situazione che si sarebbe presentata qualora fosse stata applicata la consueta disciplina fallimentare. Né essa ha attribuito un vantaggio economico alla NCHZ, in quanto, in primo luogo, i creditori avrebbero comunque scelto la prosecuzione dell'attività e il divieto temporaneo di licenziamenti era solo a favore dello Stato e non della società. In secondo luogo, l'applicazione della legge risponde al criterio dell'imprenditore che opera in un'economia di mercato, in quanto essa era economicamente vantaggiosa per i creditori pubblici.

Infine, la ricorrente sostiene che anche se la Commissione avesse ragione e l'applicazione della legge dovesse essere considerata un aiuto di Stato in favore della NCHZ, la Commissione ha commesso un manifesto errore di valutazione nel calcolare l'importo dell'aiuto di Stato.

2. Secondo motivo, vertente sulla violazione dell'obbligo di procedere a un esame diligente e imparziale.

La ricorrente fa valere che la Commissione aveva il dovere, da un lato, di informare il governo slovacco del fatto che essa considerava insufficiente il grado di precisione dell'analisi ex post presentata da quest'ultimo e, dall'altro, di indicare quali informazioni o chiarimenti aggiuntivi doveva fornire il governo slovacco. Altresì, la ricorrente sostiene che la Commissione non ha chiesto informazioni sulle cifre definitive prima di adottare la decisione di recupero.

3. Terzo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 296, paragrafo 2, del TFUE e dell'obbligo di motivazione.

La ricorrente sostiene che la Commissione non ha motivato perché, nella fattispecie, la NCHZ non avrebbe proseguito l'attività senza l'applicazione della legge, né essa ha esaminato gli argomenti del governo slovacco relativi agli interessi economici dei creditori pubblici alla prosecuzione dell'attività.

4. Quarto motivo, vertente sulla violazione degli articoli 107, paragrafo 1, e 108, paragrafo 2, del TFUE e dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento di procedura, nell'estendere il recupero dell'aiuto alla ricorrente.

La ricorrente fa valere che non vi era alcun aiuto di Stato in suo favore, in quanto il prezzo di vendita corrispondeva al prezzo di mercato. Ad avviso della ricorrente, l'argomento e i dubbi della Commissione sulla questione se i prezzi pagati dalla Via Chem e, successivamente, dalla Fortishem per i beni della NCHZ corrispondessero ai prezzi di mercato sono erronei per più motivi. In primo luogo, poiché l'onere della prova grava sulla Commissione, non è sufficiente che essa esprima dubbi. In secondo luogo, posto che la vendita è stata svolta ai sensi della procedura concorsuale sotto il controllo del tribunale fallimentare con l'obbligo di agire nell'interesse dei creditori della società insolvente, si presuppone che i beni siano stati venduti al più alto prezzo possibile. In terzo luogo, la gara d'appalto era aperta, trasparente e incondizionata e, dunque, garantiva il più alto prezzo realizzabile nel mercato, e l'opzione di oneri non ha inciso in alcun modo sul prezzo di vendita. In quarto luogo, indipendentemente dal fatto che le condizioni di vendita tra la Via Chem e la Fortishem non rilevano stante il prezzo di mercato della prima vendita, si presume che i prezzi di vendita negoziati tra imprenditori privati che operano in un'economia di mercato corrispondano a prezzi di mercato anche senza una gara d'appalto.

La ricorrente sostiene, inoltre, che è evidente che il trasferimento di beni della NCHZ alla Via Chem e, successivamente, alla ricorrente non può essere considerato un tentativo di eludere la decisione di recupero della Commissione per due motivi. In primo luogo, la fattispecie è così distante dalla tipica fattispecie di elusione che persino la Commissione ammette di non aver elementi di prova circa l'intento di sottrarsi al recupero. In secondo luogo, essa giunge ciononostante alla conclusione che sussiste una continuità economica, così da estendere il recupero alla ricorrente. Tuttavia, l'affermazione della Commissione consegue da un'analisi erronea basata sull'interpretazione erronea dei singoli criteri, sull'inosservanza dell'onere della prova e sulla concezione errata della nozione generale di continuità economica nelle cause sugli aiuti di Stato.

Infine, la ricorrente sostiene che l'approccio della Commissione è distruttivo sul piano economico e inutile dal punto di vista del diritto sulla concorrenza. Ad avviso della ricorrente, la Commissione sta cercando di creare una giurisprudenza nuova e più severa, ai sensi della quale l'ambito di applicazione della transazione deve costituire il criterio decisivo, mentre il prezzo di vendita sarebbe, al massimo, un criterio sussidiario, qualora fosse preso in considerazione.

5. Quinto motivo vertente, in subordine, sulla violazione degli articoli 107, paragrafo 1, 108, paragrafo 2, del TFUE e 14, paragrafo 1, del regolamento di procedura per mancata limitazione dell'estensione della decisione di recupero al 60 % dell'asserito aiuto di Stato.
6. Sesto motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 296 del TFUE per inadeguata motivazione con riferimento alla continuità economica.

La ricorrente fa valere che discende dalle osservazioni formulate in relazione al primo motivo che la motivazione della Commissione non consente al Tribunale di svolgere un controllo giurisdizionale della decisione impugnata e che la ricorrente non riesce a comprendere i motivi che hanno portato la Commissione a dichiarare la continuità economica.

---

### **Ricorso proposto il 12 marzo 2015 — Landeskreditbank Baden-Württemberg/BCE**

**(Causa T-122/15)**

(2015/C 178/18)

*Lingua processuale: il tedesco*

#### **Parti**

*Ricorrente:* Landeskreditbank Baden-Württemberg — Förderbank (Karlsruhe, Germania) (rappresentanti: A. Glos, K. Lackhoff e M. Benzing, avvocati)

*Convenuta:* Banca centrale europea

#### **Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— annullare la decisione della BCE del 5 gennaio 2015 (Az.: ECB/SSM/15/1 — OSK1ILSPWNVBNQWU0W18/3), disponendo il mantenimento degli effetti della sostituzione della decisione della BCE del 1° settembre 2014 (Az.: ECB/SSM/14/1 — OSK1ILSPWNVBNQWU0W18/1);

— condannare la ricorrente alle spese.

## Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.

1. Primo motivo, vertente sull'utilizzo di un criterio di controllo inappropriato da parte della BCE nella valutazione delle circostanze particolari.

— Con tale motivo la ricorrente fa valere che la BCE si è basata su quattro criteri di controllo diversi e in contrasto tra loro, nel valutare se la ricorrente, nonostante soddisfi il criterio dimensionale, debba essere classificata come ente meno significativo sulla base di circostanze particolari ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4, comma 2, del regolamento (EU) n. 1024/2013<sup>(1)</sup> in combinato disposto con l'articolo 70, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 468/2014<sup>(2)</sup>. Ciascuno di tali criteri di controllo è, di per sé, erroneo.

— La ricorrente sostiene, inoltre, che, ai sensi dell'articolo 70, paragrafo 1, del regolamento n. 468/2014, perché ricorrano circostanze particolari ciò che rileva è la sussistenza di «circostanze specifiche e fattuali» che rendano inappropriata la classificazione come ente significativo e la relativa sorveglianza centrale da parte della BCE. A parere della ricorrente, risulta inadeguata la classificazione di un ente come significativo operata unicamente sulla base del criterio dimensionale ai sensi dell'articolo 70, paragrafo 1, del regolamento n. 468/2014 quando ciò non è necessario al fine di raggiungere gli obiettivi del regolamento n. 1024/2013, ma è sufficiente, a tal fine, la sorveglianza da parte delle autorità nazionali competenti ai sensi del sistema di vigilanza della Banca centrale europea.

2. Secondo motivo, vertente su un manifesto errore di valutazione nell'apprezzamento dei fatti

— Con tale motivo la ricorrente fa valere che la BCE non ha tenuto in considerazione che, alla luce di quanto sostenuto dalla ricorrente all'udienza e nel procedimento dinanzi al commissione amministrativa del riesame, la classificazione della ricorrente come ente significativo non è necessaria sotto alcun aspetto ai fini del conseguimento degli obiettivi del regolamento n. 1024/2013, e che la classificazione della ricorrente come ente meno significativo concorderebbe anche con i principi del regolamento n. 1024/2013. La tesi della BCE, secondo cui non ricorrerebbero circostanze particolari, è manifestamente erronea.

3. Terzo motivo, vertente sulla violazione dell'obbligo di motivazione

— Con tale motivo la ricorrente deduce che la motivazione della decisione impugnata è incoerente e intrinsecamente contraddittoria. La BCE ha individuato nel complesso cinque criteri di controllo, tra loro non collegati e in contrasto.

— Dalla decisione impugnata non può essere dedotta la motivazione principale. Altresì, le deduzioni della BCE si esauriscono in mere supposizioni e contestazioni.

— Inoltre, la decisione non prende in considerazione, in modo erroneo, quanto sostenuto dalla ricorrente nel procedimento amministrativo. In particolare, la BCE non chiarisce perché le circostanze di fatto e di diritto fatte valere dalla ricorrente non siano state sufficienti a confutare la presunzione di cui all'articolo 6, paragrafo 4, comma 2, del regolamento n. 1024/2013.

4. Quarto motivo, vertente sullo sviamento di potere dovuto all'illegittimo mancato esercizio del potere discrezionale

— Con tale motivo la ricorrente sostiene che la BCE ha violato l'obbligo di esercitare nel caso di specie la discrezionalità riconosciuta dall'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento n. 1024/2013 e dall'articolo 70, del regolamento n. 468/2014. Pertanto, la BCE è incorsa in uno sviamento di potere.

5. Quinto motivo, vertente sulla violazione dell'obbligo di esaminare e prendere in considerazione tutte le circostanze rilevanti del caso di specie

- Con tale motivo la ricorrente fa valere che la BCE è venuta meno al proprio dovere di esaminare e prendere in considerazione attentamente e in modo imparziale, nell'esercizio della discrezionalità riconosciutale, tutti i fatti e gli argomenti di diritto rilevanti del caso di specie. In particolare, essa non ha esaminato tutti i fatti e gli argomenti di diritto dedotti dalla ricorrente.

<sup>(1)</sup> Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU L 287, pag. 63).

<sup>(2)</sup> Regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea, del 16 aprile 2014, che istituisce il quadro di cooperazione nell'ambito del Meccanismo di vigilanza unico tra la Banca centrale europea e le autorità nazionali competenti e con le autorità nazionali designate (Regolamento quadro sull'MVU) (GU L 141, pag. 1).

### Ricorso proposto il 30 marzo 2015 — Regno di Spagna/Commissione

(Causa T-143/15)

(2015/C 178/19)

*Lingua processuale: lo spagnolo*

#### Parti

*Ricorrente:* Regno di Spagna (rappresentanti: M. Sampol Pucurull e M. García-Valdecasas Dorrego, Abogados del Estado)

*Convenuta:* Commissione europea

#### Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare parzialmente la decisione di esecuzione della Commissione, del 16 gennaio 2015, con la quale determinate spese sostenute dagli Stati membri a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEADER) sono escluse dal finanziamento dell'Unione europea, nella parte in cui tale decisione esclude:

1. gli aiuti percepiti dalla Spagna negli esercizi finanziari 2009 e 2010 per la regione Andalusia, per un importo totale di EUR 3 586 250,48, più EUR 1 866 977,31 (aiuti diretti disaccoppiati);
2. le spese sostenute dal Regno di Spagna per la regione di Castiglia e León per un importo di EUR 2 123 619,66 (EUR 1 479,90 + EUR 978 849,95 + EUR 12 597,37 + EUR 1 720,85 + EUR 1 096 710,18 + EUR 32 261,41) corrispondenti alla nozione di «svantaggi naturali» e «misure agroambientali» per gli esercizi di bilancio degli anni 2010 e 2011, e

- condannare la Commissione alle spese.

#### Motivi e principali argomenti

Il Regno di Spagna ritiene che si debba procedere all'annullamento della decisione impugnata per i seguenti motivi:

1. La correzione forfettaria imposta per un importo netto di EUR 5 453 227,79 (aiuti diretti disaccoppiati) è contraria all'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione, all'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, e agli articoli 3 e 52 del regolamento (UE) n. 1306/2013, per due motivi:

- la Commissione ha interpretato erroneamente l'articolo 27 del regolamento (CE) n. 796/2004, dal momento che il fatto che i risultati del campionamento aleatorio per gli anni 2008 e 2009 sono stati peggiori rispetto a quelli del campionamento di rischio non implica una violazione di tale articolo e, quindi, non costituisce una violazione del diritto dell'Unione che escluda un finanziamento delle spese agricole conformemente agli articoli 31 del regolamento (CE) n. 1290/2005 e 52 del regolamento (UE) n. 1306/2013.

- la Commissione non poteva ragionevolmente concludere per la sussistenza di una violazione dell'articolo 27 del regolamento (CE) n. 796/2004, in quanto le prove presentate dal Regno di Spagna nella procedura di verifica hanno dimostrato che era stata condotta un'analisi adeguata e che misure idonee erano state adottate per migliorare la scelta fondata sul rischio, pertanto esse non configurano un'infrazione al diritto dell'Unione che escluda un finanziamento delle spese agricole conformemente agli articoli 31 del regolamento (CE) n. 1290/2005 e 52 del regolamento (UE) n. 1306/2013.
2. La correzione inflitta per un importo totale di EUR 2 123 619,66 («svantaggi naturali» e «misure agroambientali») deve essere annullata per i seguenti motivi:
- essa viola l'articolo 10, paragrafi 2 e 4, e l'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1975/2006, nella parte in cui la Commissione ritiene che il Regno di Spagna sia venuto meno ai suoi obblighi in materia di controlli per non aver proceduto, per quanto attiene alle misure relative alle «difficoltà naturali» e le «misure agroalimentari», al censimento degli animali in occasione dei controlli realizzati in loco in relazione a detti aiuti. Il presente motivo si articola in due parti, in quanto il Regno di Spagna ritiene che:
- a) l'obbligo di censimento degli animali in occasione dei controlli realizzati in loco a titolo dell'aiuto per il Programma di sviluppo rurale 2007-2013 di Castiglia e León sia contrario al carattere di continuità del criterio del tasso di carico e al principio di parità di trattamento, e
- b) che la Commissione abbia interpretato erroneamente l'articolo 10, paragrafi 2 e 4, in combinato disposto con l'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1975/2006, considerando che il sistema di controllo spagnolo non fosse adeguato per verificare il rispetto del criterio di carico.
- essa viola l'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1082/2003, nonché l'articolo 26, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 796/2004, dal momento che il Regno di Spagna dispone di banche dati affidabili sugli allevamenti bovini, ovini e caprini, che provvede oltretutto ad aggiornare in modo costante conformemente alle forme prescritte.
- essa viola l'articolo 31, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1290/2005, in quanto è manifestamente sproporzionata nella parte in cui fissa una correzione finanziaria del 5 % per le misure interessate dall'indagine. La correzione finanziaria è sproporzionata, dal momento che qualora la violazione addebitata alle autorità spagnole fosse accertata, la decisione adottata v al di là di quanto sarebbe adeguato e necessario per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione

---

### Ricorso proposto il 29 marzo 2015 — Romania/Commissione

(Causa T-145/15)

(2015/C 178/20)

Lingua processuale: il rumeno

#### Parti

Ricorrente: Romania (rappresentanti: R. Radu, V. Angelescu, R. Mangu, D. Balancea, agenti)

Convenuta: Commissione europea

#### Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare parzialmente la decisione di esecuzione (UE) 2015/103 della Commissione, del 16 gennaio 2015, recante esclusione dal finanziamento dell'Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell'ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- condannare la convenuta alle spese.

### Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

1. Primo motivo, vertente sull'esercizio improprio della competenza della Commissione europea di escludere somme dal finanziamento dell'Unione europea

— Applicando le rettifiche forfettarie fissate con la decisione di esecuzione (UE) 2015/103, la Commissione ha esercitato la propria competenza in maniera impropria, violando le disposizioni dell'articolo 52 del regolamento (UE) n. 1306/2013, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008, nonché le linee guida della Commissione per l'applicazione di rettifiche finanziarie definite nel documento n. VI/5330/97 della Commissione, del 23 dicembre 1997, intitolato «Linee guida per il calcolo delle conseguenze finanziarie nella preparazione della decisione sulla liquidazione dei conti della sezione garanzia del FEAOG».

— La Commissione era tenuta a fissare le rettifiche sulla base dell'individuazione degli importi indebitamente spesi dalla Romania e non ad applicare aliquote forfettarie, in quanto, da un lato, le caratteristiche del caso non lo imponevano e, dall'altro, lo Stato rumeno aveva fornito alla Commissione le informazioni necessarie per fissare rettifiche calcolate. Nella fattispecie, non si può ritenere che fossero necessari sforzi sproporzionati da parte della Commissione per la fissazione di rettifiche calcolate, basate sulla perdita effettiva di fondi.

2. Secondo motivo, vertente sulla motivazione insufficiente ed inadeguata della decisione impugnata

— La decisione di esecuzione (UE) 2015/103 non è sufficientemente e adeguatamente motivata in quanto, al momento della sua adozione, la Commissione non ha sufficientemente esposto le ragioni per le quali ha scelto di applicare un'aliquota forfettaria per le irregolarità constatate nelle missioni di audit e non ha adeguatamente giustificato per quale motivo gli argomenti addotti dalla Romania riguardo alla possibilità di applicare una rettifica calcolata non possono essere accolti e presi in considerazione nel fissare la rettifica finale.

3. Terzo motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità

— La decisione impugnata non è conforme al principio di proporzionalità, in quanto l'applicazione di aliquote di rettifica forfettarie, rispettivamente, del 10 % per le spese dell'anno di domanda 2009 e del 5 % per l'anno di domanda 2010, ha determinato una sopravvalutazione della perdita di fondi UE dovuta alle irregolarità constatate nelle missioni di audit, giacché le aliquote menzionate non tengono conto della natura e della gravità della violazione e neppure delle sue implicazioni finanziarie per il bilancio dell'Unione.

---

**Ricorso proposto il 1° aprile 2015 — Abertis Infraestructuras e Abertis Telecom Satélites/  
Commissione**

**(Causa T-158/15)**

(2015/C 178/21)

*Lingua processuale: lo spagnolo*

### Parti

*Ricorrente:* Abertis Infraestructuras, SA (Barcellona, Spagna), Abertis Telecom Satélites, SA (Madrid, Spagna) (rappresentanti: avv.ti J. Buendía Sierra, M. Maragall de Gispert, M. Santa María Fernández, J. Panero Rivas e A. Balcells Cartagena)

*Convenuta:* Commissione europea

### Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- dichiarare ammissibili e accogliere i motivi di annullamento dedotti nella presente domanda;
- annullare l'articolo 1 della decisione, nella parte in cui dichiara che la nuova interpretazione adottata dall'amministrazione spagnola dell'articolo 12 del TRLIS (Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades; legge tributaria spagnola sulle persone giuridiche) deve essere considerata un aiuto di Stato incompatibile con il mercato interno;
- annullare l'articolo 4, paragrafo 1, della decisione, nella parte in cui impone al Regno di Spagna di porre termine a ciò che essa considera un regime di aiuti quale descritto all'articolo 1;
- annullare i paragrafi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 4 della decisione, nella parte in cui impongono al Regno di Spagna di recuperare gli importi che la Commissione considera aiuto di Stato;
- in subordine, circoscrivere la portata dell'obbligo di recupero imposto al Regno di Spagna all'articolo 4, paragrafo 2, della decisione negli stessi termini relativi alla prima e alla seconda decisione, e
- condannare la Commissione alle spese.

### Motivi e principali argomenti

I motivi e principali argomenti dedotti sono simili a quelli invocati nei ricorsi A sostegno dei ricorsi T-826/14, Spagna/Commissione e T-12/15, Banco de Santander e Santusa/Commissione.

Si lamenta, in particolare, un errore di diritto nella qualificazione giuridica della misura come aiuto di Stato, nell'individuazione del beneficiario della misura e nella caratterizzazione dell'interpretazione data in sede amministrativa come un aiuto distinto rispetto a quello valutato nelle decisioni della Commissione; si lamenta inoltre la violazione dei principi di legittimo affidamento, di preclusione (estoppel) e di certezza del diritto.

---

### Ricorso proposto il 2 aprile 2015 — Delta Group agroalimentare/Commissione

(Causa T-163/15)

(2015/C 178/22)

*Lingua processuale: l'italiano*

### Parti

*Ricorrente:* Delta Group agroalimentare Srl (Porto Viro, Italia) (rappresentante: V. Migliorini, avvocato)

*Convenuta:* Commissione europea

### Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- Dichiarare nulla e non avvenuta e comunque annullare la lettera Ref. Ares (2015) 528512, del 09.02.2015, della Commissione Europea — Direttore Generale dell'agricoltura e dello sviluppo rurale Jerzy Plewa, indirizzata al Sig. Scabin, legale rappresentante della ricorrente, ricevuta in pari data, che rigetta l'istanza della ricorrente di misura ex artt. 219, primo paragrafo, o 221 Reg. (UE) n. 1308/2013, ed in particolare di fissazione di restituzioni all'esportazione ex art. 196 Reg. (UE) n. 1308/2013, nel settore della carne di pollame datata 13.01.2015.
- Condannare la Commissione alle spese.

## Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

1. Primo motivo, vertente sull'esistenza di un errore manifesto di valutazione e sulla violazione dell'art. 219, primo paragrafo, e dell'art. 221 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune di mercati nei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347, pag. 671).
  - Si fa valere a questo riguardo che l'affermazione della Commissione secondo cui le statistiche del commercio per i primi 11 mesi del 2014 mostrano un aumento del 5 % delle esportazioni rispetto allo stesso periodo del 2013 è smentita dalla tabella di destra contenuta a pag. 19 dello stesso rapporto sulla situazione del mercato della carne di pollame del Comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli del 22 gennaio 2015 citato dalla Commissione, da cui risulta che nei primi 11 mesi del 2013 le esportazioni di carne di pollame dell'Unione ammontavano ad 1 936 000 000 euro mentre nei primi 11 mesi del 2014 hanno raggiunto solo 1 886 838 000 euro, registrando quindi un - 2,5 % e non un + 5 %, e che la Commissione ha erroneamente valutato anche i prezzi, definiti «stabili», mentre essi presentano una grave flessione del - 8 % ca., che si evince a pag. 9 del rapporto, compiendo quindi un errore manifesto di valutazione e violando l'art. 219, primo paragrafo, e l'art. 221 del Regolamento (UE) n. 1308/2013.
2. Secondo motivo, vertente sulla violazione di forme sostanziali ed in particolare dell'art. 5 del Regolamento (UE) n. 182/2011.
  - Si fa valere a questo riguardo che la decisione della Commissione di rigettare la richiesta di misura ex art. 221 Reg. (UE) n. 1308/2013 è stata assunta senza previo parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli e quindi in violazione delle forme sostanziali previste dall'art. 5 del Regolamento (UE) n. 182/2011, applicabile a seguito del rinvio operato dall'art. 229 del Regolamento (UE) n. 1308/2013, a sua volta richiamato dall'art. 221 del medesimo Regolamento.

---

### Ricorso proposto il 2 aprile 2015 — Bundesverband Souvenir — Geschenke — Ehrenpreise/UAMI — Freistaat Bayern (NEUSCHWANSTEIN)

(Causa T-167/15)

(2015/C 178/23)

*Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco*

## Parti

*Ricorrente:* Bundesverband Souvenir — Geschenke — Ehrenpreise e.V. (Veitsbronn, Germania) (rappresentante: B. Bittner, avvocato)

*Convenuto:* Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso:* Freistaat Bayern (Monaco, Germania)

## Dati relativi al procedimento dinanzi all'UAMI

*Titolare del marchio controverso:* Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

*Marchio controverso interessato:* Marchio comunitario denominativo «NEUSCHWANSTEIN»

*Procedimento dinanzi all'UAMI:* Dichiarazione di nullità

*Decisione impugnata:* Decisione della quinta commissione di ricorso dell'UAMI del 22 gennaio 2015 nel procedimento R 28/2014-5

**Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- dichiarare la nullità del segno «NEUSCHWANSTEIN» — Marchio comunitario denominativo n. 10 144 392;
- condannare l'UAMI alle spese.

**Motivi invocati**

- Violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009;
- Violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009;
- Violazione dell'articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.

---

**Ordinanza del Tribunale del 19 marzo 2015 — Hautau/Commissione****(Causa T-256/12)** <sup>(1)</sup>

(2015/C 178/24)

*Lingua processuale: il tedesco*

Il presidente della Terza Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

---

<sup>(1)</sup> GU C 227 del 28.7.2012.

---

## TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

**Ricorso proposto il 23 febbraio 2015 — ZZ/CESE**

**(Causa F-33/15)**

(2015/C 178/25)

*Lingua processuale: il francese*

### **Parti**

*Ricorrente:* ZZ (rappresentanti: J.-N. Louis, N. de Montigny e D. Verbeke, avvocati)

*Convenuto:* Comitato economico e sociale europeo (CESE)

### **Oggetto e descrizione della controversia**

Annullamento della decisione implicita dell'AIPN di non adottare misure di esecuzione della sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 26 febbraio 2013, pronunciata nella causa F-124/10, Labiri/CESE, e domanda di risarcimento del danno per il pregiudizio morale asseritamente subito.

### **Conclusioni del ricorrente**

- Annullare la decisione implicita di rigetto del 20 febbraio 2015 opposta al reclamo della ricorrente nei confronti dell'illecita astensione dell'AIPN dall'adottare le misure di esecuzione della sentenza del 26 febbraio 2013 nella causa F-124/10;
- condannare il Comitato economico e sociale europeo (CESE) a pagare alla ricorrente, a titolo di danni morali, la somma di EUR 50,00 per giorno a decorrere dal 14 dicembre 2007 sino alla data in cui saranno attuate le misure di assistenza descritte nella lettera del 27 maggio 2010 del segretario generale del Comitato delle Regioni e di EUR 100,00 per giorno a decorrere dal 26 febbraio 2013 sino alla data di adozione delle misure di esecuzione della sentenza del Tribunale;
- condannare il CESE a pagare alla ricorrente gli interessi di mora su dette somme a decorrere dal 20 ottobre 2014 sino alla data del loro effettivo pagamento al tasso fissato dalla Banca centrale europea per le principali operazioni di rifinanziamento aumentato di 2 punti;
- condannare il CESE alle spese.

---

**Ricorso proposto il 24 febbraio 2015 — ZZ/SEAE**

**(Causa F-34/15)**

(2015/C 178/26)

*Lingua processuale: il francese*

### **Parti**

*Ricorrente:* ZZ (rappresentanti: J.-N. Louis e N. de Montigny, avvocati)

*Convenuto:* Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE)

**Oggetto e descrizione della controversia**

Annullamento della decisione di respingere la denuncia di molestie psicologiche presentata dal ricorrente contro il Chief Operating Officer del Servizio europeo per l'azione esterna.

**Conclusioni del ricorrente**

- Annullare la decisione del 14 aprile 2014 dell'Alto rappresentante dell'Unione europea, Vicepresidente della Commissione europea, di respingere la denuncia di molestie psicologiche presentata dal ricorrente contro il Chief Operating Officer del Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE);
- condannare il SEAE alle spese.

---

**Ricorso proposto il 3 marzo 2015 — ZZ/Commissione****(Causa F-37/15)**

(2015/C 178/27)

*Lingua processuale: il francese***Parti**

*Ricorrente:* ZZ (rappresentante: C. Mourato, avvocato)

*Convenuta:* Commissione europea

**Oggetto e descrizione della controversia**

Annullamento della decisione che respinge la domanda del ricorrente volta ad ottenere il versamento della doppia indennità di nuova sistemazione a seguito del suo trasferimento in Svizzera.

**Conclusioni del ricorrente**

- Annullare la decisione del 19 maggio 2014 dell'AIPN che respinge la domanda del ricorrente volta ad ottenere il versamento dell'indennità di nuova sistemazione corrispondente al dodicesimo mese del suo trattamento di base;
- condannare la convenuta alle spese del giudizio.

---

**Ricorso proposto il 6 marzo 2015 — FJ/Parlamento****(Causa F-38/15)**

(2015/C 178/28)

*Lingua processuale: il francese***Parti**

*Ricorrente:* FJ (rappresentanti: S. Orlandi e T. Martin, avvocati)

*Convenuto:* Parlamento europeo

**Oggetto e descrizione della controversia**

Annullamento della decisione che respinge la domanda del ricorrente di rimborso di talune spese non mediche sostenute da suo figlio

**Conclusioni del ricorrente**

- In via principale, dichiarare illegittima la decisione del 18 giugno 2014 con cui l'AIPN ha rifiutato di farsi carico di talune spese non mediche non rimborsate dall'RCAM, dipendenti dall'handicap del figlio del ricorrente;
- in subordine, disporre la designazione di un esperto a norma dell'articolo 75 del regolamento di procedura, per determinare il grado di incapacità risultante dall'handicap;
- condannare il Parlamento europeo alle spese.

---

**Ricorso proposto il 9 marzo 2015 — ZZ/Commissione****(Causa F-39/15)**

(2015/C 178/29)

*Lingua processuale: il francese***Parti***Ricorrente:* ZZ (rappresentanti: J.-N. Louis e N. de Montigny, avvocati)*Convenuta:* Commissione europea**Oggetto e descrizione della controversia**

Annullamento della proposta di trasferimento dei diritti a pensione del ricorrente nel regime pensionistico dell'Unione, che applica le nuove disposizioni generali di esecuzione dell'articolo 11, paragrafo 2, dell'allegato VIII allo Statuto del 3 marzo 2011.

**Conclusioni del ricorrente**

- Annullare la decisione della Commissione del 15 ottobre 2014 che fissa il calcolo per l'abbuono dei diritti a pensione del ricorrente acquisiti prima della sua entrata in servizio presso la Commissione;
- condannare la Commissione europea alle spese.

---

**Ricorso proposto il 9 marzo 2015 — ZZ/Consiglio****(Causa F-40/15)**

(2015/C 178/30)

*Lingua processuale: il francese***Parti***Ricorrente:* ZZ (rappresentanti: T. Bontinck e A. Guillerme, avvocati)*Convenuto:* Consiglio dell'Unione europea**Oggetto e descrizione della controversia**

Annullamento del rapporto di valutazione della ricorrente per l'anno 2013.

**Conclusioni del ricorrente**

- Annullare il rapporto di valutazione relativo alla ricorrente per l'anno 2013;
- condannare il Consiglio dell'Unione europea alle spese.

---

**Ricorso proposto il 9 marzo 2015 — ZZ e altri/CEPOL****(Causa F-41/15)**

(2015/C 178/31)

*Lingua processuale: l'inglese***Parti***Ricorrenti:* ZZ e altri*Convenuto:* Accademia europea di polizia (CEPOL)**Oggetto e descrizione della controversia**

Annullamento delle decisioni dell'Accademia europea di polizia (CEPOL) che ha portato i ricorrenti o a dare le dimissioni dalla CEPOL o a trasferirsi da Londra a Budapest con perdite finanziarie, e richiesta di risarcimento dei danni materiali e morali asseritamente subiti.

**Conclusioni dei ricorrenti**

- Annullare la decisione della CEPOL N. 17/2014/DIR del 23 maggio 2014, che ha previsto il trasferimento della CEPOL a Budapest, Ungheria, a partire dal 1° ottobre 2014 e ha informato i ricorrenti che «la mancata osservanza di tale istruzione sarà considerata come dimissioni con effetto dal 30 settembre 2014»;
- annullare, altresì, e per quanto necessario, le decisioni della CEPOL del 28 novembre 2014, che hanno respinto i reclami dei ricorrenti proposti tra l'8 agosto e il 21 agosto 2014 nei confronti della suindicata decisione;
- annullare, altresì, e per quanto necessario, le decisioni della CEPOL del 22 dicembre 2014 con le quali la CEPOL «ha accettato» le dimissioni di due dei ricorrenti;
- risarcire il danno materiale subito dai ricorrenti;
- risarcire il danno morale subito dai ricorrenti;
- condannare la CEPOL al pagamento di tutte le spese sostenute dai ricorrenti per il presente ricorso.

---

**Ricorso proposto il 10 marzo 2015 — ZZ/Commissione****(Causa F-42/15)**

(2015/C 178/32)

*Lingua processuale: il francese***Parti***Ricorrente:* ZZ (rappresentante: A. Salerno, avvocato)*Convenuta:* Commissione europea

**Oggetto e descrizione della controversia**

Annullamento del foglio paga del mese di maggio 2014, nella parte in cui applica il regolamento n. 423/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che adegua, con effetto dal 1° luglio 2012, le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell'UE, esso stesso illegittimo, in quanto non prevede un coefficiente correttore della retribuzione concessa ai funzionari che lavorano in Lussemburgo, ove il costo della vita è notevolmente più elevato che a Bruxelles.

**Conclusioni del ricorrente**

- annullare la decisione che fissa la sua retribuzione del mese di maggio 2014, nella parte in cui non gli concede il beneficio di alcun coefficiente correttore;
- porre le spese complessive del procedimento a carico della convenuta.

---

**Ricorso proposto il 13 marzo 2015 — ZZ/Commissione****(Causa F-43/15)**

(2015/C 178/33)

*Lingua processuale: il francese***Parti***Ricorrente:* ZZ (rappresentante: S. A. Pappas, avvocato)*Convenuta:* Commissione europea**Oggetto e descrizione della controversia**

Annullamento della decisione della Commissione che riconosce solo un tasso di invalidità permanente parziale del 2 %, in seguito all'incidente sul lavoro di cui è stato vittima il ricorrente.

**Conclusioni de ricorrente**

- annullare la decisione impugnata.
  - condannare la Commissione alle spese.
-





ISSN 1977-0944 (edizione elettronica)  
ISSN 1725-2466 (edizione cartacea)



**Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea**  
2985 Lussemburgo  
LUSSEMBURGO

**IT**